

I CONTRATTI CONDIZIONATI NON SONO VALIDI

Pubblicato su LA REGIONE del 05.08.1997

La maggior parte dei contratti che legano gli sportivi (segnatamente quelli che praticano gli sport di squadra, contengono una clausola che condiziona la validità del contratto al superamento di un esame medico rispettivamente all'ottenimento del permesso di lavoro in caso di giocatori stranieri.

Una prassi questa che oltre ad essere contraria ai regolamenti della FIFA, è stata recentemente oggetto di una decisione giudiziaria in una controversia che opponeva un giocatore di calcio straniero ad un club svizzero militante in Lega Nazionale.

Il giovane giocatore straniero aveva sottoscritto il contratto di lavoro con il club appunto con la condizione dell'ottenimento del permesso di lavoro per stranieri.

In seguito il club, accortosi dopo poche settimane che il giocatore non rispondeva alle aspettative in lui riposte a causa di difficoltà di adattamento, non diede seguito alle richieste della competente autorità per il rilascio dei permessi di lavoro per stranieri che chiedeva una documentazione circostanziata relativa al reddito conseguito dal giovane straniero.

Giova ricordare che per la concessione di un permesso di lavoro agli stranieri è necessario che il datore di lavoro corrisponda un minimo salariale ciò che, nella fattispecie, non era il caso anche perché il club in questione si limitò ad esporre il reddito pagato in contanti ma non le prestazioni in natura (vitto e alloggio) pure corrisposte al giocatore.

Da quella circostanza e dalla mancata produzione di ulteriore documentazione, l'autorità amministrativa negò il permesso di lavoro al giocatore già nel mese di ottobre e quindi a campionato appena iniziato.

Da quella circostanza (chiaramente voluta e provocata) il club prese la palla al balzo e dichiarò nullo il contratto.

Non avendo egli stesso provocato il rifiuto del permesso di lavoro, il giocatore contestò la rottura del contratto dinnanzi al competente giudice civile ottenendo piena ragione. Il giudice civile ha in effetti condannato il club a versare al giocatore lo stipendio in contanti previsto fino al giorno della scadenza contrattuale.

AVV. BRENNO CANEVASCINI